



ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SEC. I° "F. BERTON"

Via U. Foscolo, 5 – 32034 Pedavena (BL)

Scuole di Pedavena, Seren del Grappa e Rasai

☎ 0439 300223 📠 0439 317728 ✉ blic814009@istruzione.it - blic814009@pec.istruzione.it

c.f. 82001870250

www.comprensivopedavena.it



SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

CRITERI PER L'AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA E ALL'ESAME DI STATO

Approvato dal Collegio Docenti con delibera n. 59 del 15.05.2026

Normativa di riferimento:

D.lgs. 62/2017, DM 741/2017, DM 742/2017, CM 1865/2017, D.L. n. 150/2024, O.M. 3 del 09.01.2025, Nota MIM prot. 2867 del 23/01/2025, DPR 249/1998, DPR 235/2007, DPR 134/2025.

Per garantire imparzialità e trasparenza delle procedure legate agli scrutini finali, il Collegio dei Docenti delibera i seguenti criteri a cui tutti i Consigli di classe dovranno attenersi per l'ammissione/non ammissione degli alunni alla classe successiva e all'Esame di Stato:

- a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della Scuola Secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal Collegio dei Docenti;
- b) non essere incorsi nelle sanzioni disciplinari che comportano:
 - l'allontanamento dalla comunità scolastica superiore a 15 giorni,
 - l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato (DPR 249/1998 art. 4, commi 6 e 9 bis);
- c) proposte di voto relative al comportamento e alle singole discipline:
 - l'alunno presenta una valutazione del comportamento di almeno 6/10 (D.Lgs. 62/2017 art. 2 bis, D.L. 150/2024 art. 1, c.1, lett. b). Per tale valutazione i Consigli di Classe faranno riferimento ai Criteri per la valutazione del comportamento approvati dal Collegio Docenti con delibera n. 2 del 31.03.2025, aggiornati con delibera n. 63 del 15/05/2026;
 - l'alunno presenta in tutte le discipline una valutazione pari o superiore a 6/10: l'alunno viene ammesso alla classe successiva/all'Esame di Stato;
 - l'alunno presenta fino a tre discipline con valutazioni inferiori a 6/10: l'alunno può essere ammesso alla classe successiva/all'Esame di Stato;
 - l'alunno presenta più di tre discipline con valutazioni inferiori a 6/10, il Consiglio valuta:
 1. possibilità di recuperare le lacune accumulate nel periodo estivo e/o nel successivo anno scolastico, contemporaneamente allo svolgimento dei nuovi programmi disciplinari,
 2. possibilità di sviluppo e maturazione nel successivo grado di istruzione;
 3. reiterata non promozione dell'alunno.
- d) per poter essere ammessi all'Esame di Stato gli alunni dovranno aver partecipato alle prove nazionali di Italiano, Matematica e Inglese predisposte dall'INVALSI (D. Lgs. 62/2027 art.7).

Nel caso di mancata acquisizione dei livelli di apprendimento ritenuti necessari (voto inferiore a 6/10), il Consiglio di classe *"può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all'Esame conclusivo del primo ciclo di istruzione"* (D.lgs. 62/2017 art.6).

Qualora sia necessario effettuare delle votazioni, nell'espressione del voto non è ammessa l'astensione. Nel caso in cui il voto registri la parità delle scelte dei componenti del Consiglio di Classe, prevarrà la decisione che ha visto l'adesione del Dirigente.

Qualora si registrino carenze in una o più discipline, per decidere l'ammissione/non ammissione alla classe successiva o all'Esame di Stato, il Consiglio di Classe valuta preliminarmente il processo di maturazione di ciascun alunno considerando:

- a) la situazione di partenza tenendo conto di:
 - livello di conseguimento degli obiettivi educativi e cognitivi,
 - evoluzione del processo di apprendimento;
- b) l'andamento nel corso dell'anno tenendo conto:
 - dei progressi rispetto alla situazione di partenza,

- di eventuali motivi di salute/disagio psicologico che possono aver influito sul rendimento scolastico,
 - possibilità di recuperare le lacune accumulate nel periodo estivo e/o nel successivo anno,
 - interventi di recupero/sostegno, documentati, che si siano rivelati produttivi,
 - risposte positive agli stimoli e ai supporti individualizzati ricevuti.
- c) altri indicatori:
- impegno profuso per superare eventuali carenze e difficoltà,
 - partecipazione alle varie attività didattiche,
 - svantaggio o deprivazione sociale/culturale,
 - difficoltà psicologiche non diagnosticate come psicopatologie.

DEROGHE AL LIMITE MINIMO DI FREQUENZA DEI TRE QUARTI DELL'ORARIO PERSONALIZZATO ANNUALE

Approvato dal Collegio Docenti con delibera n.60 del 15.05.2026

1. Motivi di salute, sia di natura fisica che psicologica, adeguatamente documentati;
2. Terapie e/o cure programmate documentate;
3. Partecipazioni ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I. documentate;
4. Ricongiungimento temporaneo e documentato al genitore sottoposto a misure di privazione della libertà personale (come da nota MIUR prot. n. 22190 del 29.10.2018);
5. Profughi provenienti da Paesi in guerra;
6. Assenze per motivi riconducibili al disagio sociale, familiare o culturale con un accordo documentato con i servizi sociali;
7. Motivi personali e/o di famiglia documentati (ricongiungimento familiare, provvedimenti dell'autorità giudiziaria, attivazione di separazione dei genitori in coincidenza con l'assenza; gravi patologie e lutti dei componenti del nucleo familiare entro il II grado; rientro nel paese d'origine per motivi legali e/o familiari).

La deroga n.6 ha lo scopo di prevenire la dispersione scolastica, contrastare il più possibile il ritardo didattico e non interrompere il processo di socializzazione e di maturazione avviato.

CRITERIO PER LA DETERMINAZIONE DEL VOTO DI AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO

Approvato dal Collegio Docenti con delibera n. 61 del 15.05.2026

"In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce alle alunne e agli alunni ammessi all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa, un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali, anche inferiore a sei decimi." (D.M. 741/2017, art. 2, c.4)

Il voto di ammissione all'Esame di Stato è stabilito dal Consiglio di Classe sulla base della **media ponderata delle valutazioni dei tre anni**, arrotondata al centesimo, come di seguito riportato:

- **per i primi due anni scolastici la media ponderata si calcola moltiplicando le medie ottenute per ogni anno per 20%), si considerano valori al centesimo;**
- **per il terzo anno scolastico la media viene moltiplicata per 60%, considerando sempre i valori al centesimo;**

Si prevedendo inoltre le seguenti situazioni:

- per l'alunno /a che ha frequentato **solo due anni di scuola secondaria di I grado** presso l'istituto e non si disponga della documentazione relativa alla classe I, la media ponderata si otterrà moltiplicando la media del primo anno (corrispondente alla classe II) **per 40% 30% e la media del secondo anno, corrispondente alla classe III, per 70%;**

- per l'alunno /a che ha frequentato **solo un anno di scuola secondaria di I grado** presso l'istituto e non si disponga della documentazione relativa alle classi I e II, la media ponderata corrisponderà alla **media della classe III, per 100%**.

Il Consiglio di Classe, in sede di scrutinio finale:

- arrotonda il voto di ammissione all'unità superiore, per frazione pari o superiore a 0,75;
- ha la facoltà di arrotondare il voto di ammissione all'unità superiore, per frazione pari o superiore a 0,50, considerando:
 - la valutazione del comportamento;
 - il percorso scolastico triennale;
- in presenza di parziali o mancate acquisizioni dei livelli di apprendimento in una o più discipline, relative all'ultimo anno di corso, il Consiglio di Classe potrà non effettuare il suddetto arrotondamento. Il voto di ammissione sarà, in questo caso, arrotondato per difetto.

CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DELLA LODE ALL'ESAME DI STATO

Approvato dal Collegio Docenti con delibera n. 62 del 15.05.2026

"La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione assunta all'unanimità della commissione, su proposta della sottocommissione, in relazione alle valutazioni conseguite dal candidato nel percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove d'esame." (D.M. 741/2017, art. 13, c.7)

La commissione può, su proposta della sottocommissione, con deliberazione assunta all'unanimità, attribuire la lode agli alunni che hanno conseguito un voto di 10/10, tenendo a riferimento sia gli esiti delle prove d'esame sia il percorso scolastico triennale. L'attribuzione della lode deve rispondere ad un criterio di eccellenza, pertanto il Collegio Docenti propone alla Commissione di utilizzare i seguenti indicatori:

- **essere stati ammessi con 9 (media);**
- **aver riportato la media di 10/10 nelle prove scritte e nel colloquio orale;**
- **aver affrontato con impegno, serietà e senso di responsabilità il percorso triennale partecipando al dialogo educativo in modo proficuo, collaborativo e propositivo;**
- **aver maturato competenze piene in tutte le discipline.**

Ciascuna Sottocommissione, in sede di scrutinio, propone l'attribuzione della lode ai candidati che, avendone titolo, sono risultati in possesso dei requisiti deliberati.

In sede di riunione plenaria finale, i coordinatori delle Sottocommissioni proponenti la lode, relazionano sui candidati, sulle motivazioni alla base della proposta e sui meriti del candidato.